

STATUTO FEDERALE

Allegato alla delibera del Consiglio Federale n. 144



December 18, 2014

Statuto Federale

TITOLO I

LA FEDERAZIONE

Art. 1 - Costituzione e scopi.

1. La Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, è formata da tutte le società e associazioni sportive che praticano in Italia l'atletica leggera ispirandosi al principio di democrazia e di partecipazione di chiunque, in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità. La pratica dell'atletica leggera è di natura dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo e statale applicabili in materia.
2. La FIDAL:
 - a) promuove, organizza, disciplina e diffonde la pratica dell'atletica leggera secondo gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e della Federazione Internazionale di Atletica Leggera (IAAF);
 - b) promuove, altresì, ogni attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca scientifica applicate all'atletica leggera;
 - c) autorizza e disciplina tutte le manifestazioni di atletica leggera che si svolgono in Italia;
 - d) accetta incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI, attua la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e reprime l'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistico-sportive;
 - e) esercita le sue prerogative istituzionali attraverso gli Organi centrali e Periferici, individuati nel presente Statuto, e pone in essere ogni attività, anche economica, idonea al raggiungimento dei suoi scopi, nel rispetto del principio dell'assenza del fine di lucro.
3. L'attività federale è articolata nei settori: ludico – motorio e amatoriale; non agonistico e agonistico secondo quanto previsto dal Regolamento Organico.
4. Può svolgere attività economica anche attraverso la partecipazione in società commerciali o altre associazioni e/o enti purché nel rispetto dell'assenza di scopo di lucro e della strumentalità dell'attività al fine di raggiungere gli scopi sociali

Art. 2 - Rapporti nazionali e internazionali.

1. La FIDAL è ente autonomo facente parte del CONI, che esercita i poteri di vigilanza derivanti da legge e dalla normativa dell'ordinamento sportivo. Ha sede legale in Roma. E' l'unica riconosciuta a disciplinare l'attività di atletica leggera in Italia.
2. E' affiliata alla IAAF della quale riconosce, accetta ed applica lo Statuto ed i regolamenti in quanto in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI, e ne è ufficialmente riconosciuta quale unica rappresentante per l'Italia in campo nazionale ed internazionale per lo svolgimento di manifestazioni di atletica leggera.
3. I componenti italiani eletti nel Consiglio della IAAF (International Association Athletic Federation) o nel Consiglio della EA (European Athletic Association) sono membri di diritto del Consiglio Federale ai sensi e per gli effetti dei rispettivi statuti internazionali.

Art. 3 - Le società e le associazioni sportive.

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche (di seguito per brevità indicate come "società"), costituite nelle forme previste dalla vigente normativa e con sede legale nel territorio italiano e i Gruppi Sportivi Nazionali Militari e di Stato (di seguito "GSNMS"), firmatari di apposite convenzioni con il CONI, sono i soggetti primari dell'ordinamento sportivo federale e partecipano all'attività federale a seguito di affiliazione, da rinnovarsi annualmente, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico e dalla vigente legislazione in materia.
2. Le società regolarmente affiliate devono prevedere nei loro statuti l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI e della FIDAL. Devono accettare, altresì, di esercitare la loro attività nel rispetto del principio di solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base, perseguendo l'obiettivo del miglioramento continuo della qualità organizzativa e delle risorse umane che in essa operano, al fine di assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva. Nel caso di formazione di rappresentative provinciali, regionali o nazionali, le società dovranno porre a disposizione della FIDAL gli atleti convocati.
3. Le società sono soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega, del Consiglio Federale e devono essere rette da uno statuto redatto sulla base delle norme vigenti. Gli statuti, nonché le eventuali modifiche, devono essere sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale se a ciò delegato dalla Giunta Nazionale del CONI.
4. Le società cessano di appartenere alla FIDAL nei casi e con le modalità previste dal Regolamento Organico.
5. La cessazione di appartenenza alla FIDAL comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della Federazione, ma in ogni caso non esime la società dal versamento di ogni eventuale debitoria nei confronti della FIDAL, di altre società e di quanti abbiano fornito beni e servizi per l'attività sportiva svolta.

Art. 4 – Diritti delle società.

Le società affiliate hanno diritto:

- a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
- b) di partecipare a qualsiasi attività organizzata e praticata dalla Federazione in base ai regolamenti specifici ricorrendo al tesseramento degli atleti italiani e stranieri, nonché all'attività di carattere internazionale secondo le norme federali;
- c) di organizzare manifestazioni di atletica leggera secondo le norme emanate dagli Organi Federali competenti.
- d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla FIDAL e dal CONI;

Art. 5 - Affiliati e tesserati.

1. I soci della Fidal sono le società regolarmente affiliate. Alle stesse, con le modalità previste nel presente Statuto e nel Regolamento Organico, è attribuito il diritto di voto nelle assemblee.

2. Possono tesserarsi alla Fidal:

- a) Gli agenti degli atleti.

Sono coloro i quali assistono e rappresentano gli atleti secondo limiti e modalità stabiliti nel Regolamento Organico.

- b) Gli associati degli affiliati.

Sono le persone fisiche componenti delle società secondo quanto disciplinato dalla legislazione statale vigente e dai singoli statuti societari, e che non svolgono attività sportiva, sia agonistica che non agonistica.

c) Gli atleti.

Sono atleti i tesserati di qualsiasi categoria prevista dal Regolamento Organico che svolgono attività sportiva agonistica o non agonistica di cui al comma 3 dell'art. 1;

d) I collaboratori parasanitari.

Sono coloro che, in possesso dei relativi titoli abilitanti, operano nell'attività sanitaria;

e) I dirigenti federali.

Sono i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli organi federali centrali o territoriali;

f) I dirigenti sociali.

Sono i componenti dell'organo direttivo della società affiliata;

g) I giudici di gara

Sono coloro che, assunta la qualifica loro attribuita dallo specifico regolamento, partecipano, senza vincolo di subordinazione e con competenza tecnica esclusiva, allo svolgimento delle manifestazioni sportive di atletica leggera per assicurarne la regolarità. I giudici di gara sono inquadrati con autonomia operativa e tecnica nel Gruppo Giudici Gare (GGG) la cui attività è disciplinata da apposito regolamento;

h) I medici.

Sono i laureati in medicina che svolgono attività professionale in favore di società affiliate o di Organi Federali;

i) I tecnici.

Sono i soggetti che curano la preparazione e la specializzazione tecnica degli atleti. I tecnici, qualificati in livelli e ruoli, previsti in sede di Regolamento Organico, operano in ambito sociale e federale;

l) Gli amatori

Sono le persone fisiche appartenenti alle categorie individuate dal Regolamento Organico che svolgono esclusivamente attività ludico – motorie e amatoriali in maniera non organizzata e non continuativa;

3. Il tesseramento degli atleti, dirigenti sociali e associati degli affiliati potrà essere effettuato solo tramite la società e a seguito dell'accettazione della domanda di affiliazione o di riaffiliazione.

4. Gli amatori potranno procedere al tesseramento individuale, senza vincolo sportivo o associativo con alcun affiliato, secondo le modalità previste dal Regolamento Organico

5. Il tesseramento dei dirigenti federali è operativo all'atto dell'elezione o della nomina. Il tesseramento dei tecnici, dei medici e del personale parasanitario, ove non presenti nella domanda di affiliazione di una società, potrà aver luogo a seguito di loro inquadramento nei rispettivi ruoli federali.

6. Il tesseramento degli agenti avviene con il loro inserimento nell'apposito elenco federale.

7. Il tesseramento dei giudici avviene tramite il GGG secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.

Art. 6 - Diritti e doveri dei tesserati.

1. I tesserati hanno:

a) il diritto di svolgere la loro attività sportiva attraverso la società o il ruolo federale di appartenenza, e comunque nelle forme previste dallo Statuto e dai regolamenti;

b) il dovere di osservare le norme contenute nel Codice della Giustizia Sportiva del CONI, nello Statuto, nei regolamenti federali e nelle delibere dei competenti Organi Federali e di rispettare quelle antidoping previste dallo Stato e dal Coni;

- c) il diritto di partecipare, se tesserati quali atleti maggiorenni o tecnici alle assemblee federali, anche tramite propri delegati
2. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali regionali e provinciali sono tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito qualunque sia la manifestazione.
3. La Fidal si impegna a garantire i diritti delle proprie atlete in maternità secondo quanto previsto dal Regolamento Organico.
4. Ai tesserati è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi a manifestazioni organizzate dalla Federazione.

Art. 7 - Tesseramento durata e cessazione.

1. Le procedure per il tesseramento sono demandate al Regolamento Organico.
2. Il tesseramento è valido un anno. Per determinate categorie di atleti è data la possibilità del rinnovo automatico del tesseramento (c.d. vincolo sportivo), senza consenso dell'atleta per un massimo di tre anni consecutivi.
3. Il tesseramento cessa:
- a) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita dei presupposti che autorizzano il tesseramento;
 - b) per radiazione comminata dai competenti Organi Federali di giustizia;
4. E' vietato il tesseramento per un periodo di dieci anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine la segreteria emetterà apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui sopra è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 8 – Sanzioni.

1. Gli affiliati e i tesserati sono soggetti ai provvedimenti disciplinari, sportivi e pecuniari previsti dallo Statuto e dai regolamenti federali. Sono fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa previsti dal Regolamento di Giustizia.

TITOLO II

STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

Art. 9 - Organi Federali.

1. Sono Organi federali centrali:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Presidente Federale;
- c) il Consiglio Federale;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f) il Comitato Nazionale.
- g) la Commissione Federale di Garanzia
- h) l'Ufficio del Procuratore Federale

2; Sono Organi Federali Territoriali:

- a) l'Assemblea Regionale;
- b) il Presidente del Comitato Regionale;
- d) il Consiglio Regionale;
- d) il Revisore dei Conti Regionale.
- e) l'Assemblea Provinciale;
- f) il Presidente del Comitato Provinciale;
- g) il Consiglio Provinciale;
- i) i Delegati Provinciali.

3. Sono Organi di Giustizia:

- il Giudice Sportivo Nazionale,
- il Tribunale Federale;
- la Corte di Appello Federale, in funzione propria e in funzione di Corte Sportiva di Appello

Art. 10 - L'Assemblea nazionale.

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione; ad essa spettano poteri deliberativi. Può essere ordinaria elettiva o straordinaria e si articola in una serie di assemblee tenute contemporaneamente nella stessa giornata in ogni Comitato Regionale, con confluenza dei risultati presso la sede ove si svolge l'assemblea del Comitato Regionale Lazio e proclamazione in tale sede dei relativi risultati nazionali.

2. E' composta dai legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso affiliato, e dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici.

3. L'assemblea nazionale deve tenersi, in seduta ordinaria elettiva, entro il 31 dicembre dell'anno di svolgimento dei Giochi Olimpici estivi. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei citati Giochi, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico (salvo decadenza anticipata). E' preclusa, comunque, la presenza in Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione ed a quanti non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

4. Le Assemblee sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione a mezzo avviso pubblicato sul sito internet federale e spedito per posta elettronica agli indirizzi indicati all'atto dell'affiliazione almeno 30 giorni prima del giorno dell'effettuazione. A tal fine i rappresentanti degli atleti e dei tecnici si intendono domiciliati presso l'affiliato di appartenenza. La convocazione deve indicare luogo, data, orario ed ordine del giorno dell'assemblea comprensivo dell'indicazione dei voti attribuiti.

Art. 11 - Assemblea nazionale straordinaria.

1. L'assemblea nazionale straordinaria è convocata dal Consiglio Federale ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni se richiesta dalla metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto che detengano almeno 1/3 del totale dei voti sul territorio nazionale o dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Federale o dalla metà più uno degli atleti e dei tecnici maggiorenni societari aventi diritto di voto.

2. L'assemblea nazionale in seduta straordinaria:

- a) in caso di loro cessazione anticipata per qualsiasi motivo elegge il Presidente della Federazione, i consiglieri federali ed il Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
- b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre, per l'approvazione ai fini sportivi, alla Giunta Nazionale del CONI;

- c) delibera lo scioglimento della FIDAL;
 - d) delibera sul bilancio consuntivo della Federazione nel caso in cui lo stesso sia stato oggetto di rilievi da parte dei revisori o in caso di diniego di approvazione da parte del CONI. In tale ipotesi partecipano esclusivamente gli affiliati aventi diritto di voto.
3. E' competente alla convocazione l'Organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto, a seconda delle varie fattispecie nello stesso indicate con le modalità previste per l'assemblea ordinaria elettiva.
4. L'Assemblea Nazionale straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea Nazionale ordinaria.

Art. 12 - Validità delle assemblee.

1. Le assemblee nazionali elettiva, ordinaria e straordinaria, sono valide in prima convocazione con la presenza di partecipanti che rappresentino almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, successiva di almeno un'ora, è valida con la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Per approvare le modifiche di Statuto sarà necessario il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.
2. Il Consiglio Federale nomina la Commissione Verifica Poteri i cui compiti e composizione saranno disciplinata dal Regolamento Organico.
3. L'assemblea, prima dell'inizio dei suoi lavori, provvede alla nomina degli scrutatori che non potranno essere individuati fra i soggetti eventualmente candidati alle cariche federali.

Art. 13 - Attribuzioni delle assemblee nazionali.

1. L'assemblea nazionale elettiva in seduta ordinaria nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Presidenti Onorari ed i Soci Benemeriti e:
 - a) approva i bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati;
 - b) elegge, con votazioni contestuali ma con schede e scrutini separati: il Presidente della Federazione; i due consiglieri federali in rappresentanza degli atleti; il consigliere federale in rappresentanza dei tecnici; i sette consiglieri federali in rappresentanza degli affiliati; il Presidente del Collegio dei revisori dei conti;
2. Per la sola elezione dei componenti del Consiglio federale i rappresentanti degli affiliati, dei tecnici e degli atleti votano esclusivamente per i candidati della propria categoria. Ad ogni partecipante può, in ogni caso, essere riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una sola delle categorie per le quali risulta tesserato.

Art. 14 – Partecipazione alle assemblee nazionali e diritto di voto.

1. Alle Assemblee Nazionali partecipano con diritto di voto i legali rappresentanti degli affiliati, o un loro delegato che sia componente dell'organo direttivo degli stessi, regolarmente tesserato alla FIDAL quale Dirigente Sociale, o il legale rappresentante di altro affiliato della medesima Regione.
2. Partecipano, inoltre, con diritto di voto i rappresentanti eletti degli atleti e dei tecnici, regolarmente tesserati, con soggetti affiliati, nelle categorie individuate nel Regolamento Organico.
3. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta agli affiliati che abbiano un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi precedenti la data di effettuazione dell'Assemblea stessa e che in ciascuna delle stagioni sportive concluse comprese in tale periodo abbiano svolto attività sportiva federale con carattere continuativo. Il diritto di voto sarà attribuito, inoltre, a

condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea l'affiliato partecipi all'attività sportiva ufficiale della FIDAL.

4. Ciascun rappresentante di affiliato, nelle assemblee nazionali ordinarie e straordinarie, potrà essere portatore di 1 (una) delega oltre a quella derivante dalla sua appartenenza all'affiliato. Il rappresentante di un affiliato non avente diritto a voto non può essere portatore di delega di altro affiliato avente diritto al voto. Tale possibilità è ammessa solo nel caso in cui risultino oltre 20 società votanti.

Ciascun Atleta e Tecnico, nelle assemblee regionali di categoria, può essere portatore di una sola delega.

5. Nelle assemblee nazionali la partecipazione degli atleti e dei tecnici avviene tramite delegati eletti per ogni quadriennio in sede regionale secondo quanto previsto nel Regolamento Organico. Ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici saranno assegnati un voto cadauno.

6. Il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale e quelli del Collegio dei Revisori dei Conti, i membri degli Organi di Giustizia, il Procuratore federale, i Presidenti delle Commissioni Federali, i Presidenti degli Organismi Tecnici nonché i candidati alle cariche elettive federali non possono rappresentare in Assemblea nessun affiliato, né direttamente né per delega, ed assistono senza diritto di voto.

7. Possono altresì assistere senza diritto di voto e senza essere portatori di delega un rappresentante di ciascun Comitato Regionale e Provinciale, i Delegati Provinciali, gli affiliati non aventi diritto al voto e chiunque altro la cui presenza sia ritenuta opportuna dal Consiglio Federale. Funge da Segretario dell'Assemblea Generale il Segretario Generale FIDAL o altra persona designata dall'assemblea.

Art.15 - Il Presidente Federale.

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Nazionale con le modalità di cui al presente Statuto. Ha la rappresentanza legale della Federazione, la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva e del buon andamento della Federazione ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale, adottando provvedimenti in caso di urgenza, da ratificare da parte del Consiglio Federale

2. Il Presidente:

- concede i provvedimenti di grazia, purché sia stata scontata almeno la metà della pena;
- nomina il Segretario Generale della Federazione, previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali, sentito il Consiglio Federale;
- sottopone al Consiglio federale la proposta di nomina dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia.

3. Il Presidente può invitare a presenziare a singole riunioni del Consiglio Federale, a titolo consultivo, le persone la cui partecipazione sia ritenuta utile.

4. Il Presidente può nominare esperti dotati di specifiche professionalità non disponibili all'interno delle strutture federali.

5. Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è rieleggibile.

Art. 16 - Consiglio Federale.

1.1. Il Consiglio Federale è composto da:

a) il Presidente Federale;

b) n° 10 Consiglieri Federali di cui 2 eletti tra i candidati consiglieri atleti e 1 eletto tra i candidati consiglieri tecnici, con le modalità di cui al presente Statuto e del Regolamento Organico.

c) gli eventuali membri italiani eletti nel Consiglio della IAAF e della EA.

1.2 Elegge, nella sua prima riunione, e nel suo seno, i due Vicepresidenti. Il Vicepresidente Vicario designato tra questi dal Presidente, avrà funzioni di sostituto dello stesso.

1.3 Partecipano in veste consultiva alle riunioni del Consiglio Federale:

a) i Presidenti Regionali in carica e gli esperti, a tal fine invitati dal Presidente, la cui presenza sia necessaria in relazione ai punti all'ordine del giorno;

b) il Fiduciario Nazionale del GGG;

c) il Direttore Tecnico delle squadre nazionali;

d) l'eventuale Presidente onorario della Federazione.

2. Al Consiglio Federale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) formula indirizzi generali sull'attività federale e sull'attività di gestione della Federazione;

b) approva la relazione programmatica annuale e il preventivo finanziario nei termini e in conformità alle direttive del CONI, nonché le variazioni ai programmi di spesa;

c) definisce i criteri per l'amministrazione dei fondi a disposizione della FIDAL;

d) delibera e approva il bilancio di esercizio nei termini indicati dal CONI da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI;

e) delibera i regolamenti federali, ad eccezione del Regolamento Organico di competenza del Comitato Nazionale e le relative modifiche;

f) ratifica le delibere di urgenza di propria competenza assunte dal Presidente, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;

g) istituisce, allorché ne ravvisi l'esigenza, commissioni per lo studio di problemi particolari stabilendone la durata e la composizione;

h) delibera gli importi delle quote e tasse federali la cui gestione è attribuita alla competenza degli Organi Territoriali;

i) provvede per accertate e gravi irregolarità di gestione, gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento federale, per constatata impossibilità di funzionamento allo scioglimento dei consigli periferici, nominando in sostituzione un commissario, il quale, entro 60 giorni dovrà indire l'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli Organi;

j) è competente, in via esclusiva, per l'amnistia e l'indulto, prefissando i termini del provvedimento;

l) nomina i componenti della Commissione federale di Garanzia, dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi di Giustizia;

m) delibera, se delegato dal CONI, il riconoscimento ai fini sportivi delle società e sulle domande di affiliazione;

n) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale salvo i casi relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria;

o) esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni assunte dalle assemblee regionali per le elezioni dei componenti dei propri Organi direttivi;

p) delibera su tutte le questioni la cui competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo;

q) approva il documento previsionale dei comitati regionali, in atto composto dalla relazione programmatica e dal preventivo finanziario;

r) è l'unico Organo competente a fornire l'interpretazione dei regolamenti, ad eccezione delle disposizioni di recepimento e attuazione dei Principi di Giustizia Sportiva e del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, la cui interpretazione autentica è di competenza della sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport;

3. il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte l'anno, operando secondo quanto stabilito dalle norme regolamentari, quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno o

quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica. Delibera validamente quando sia presente oltre la metà degli aventi diritto al voto ed in carica, compreso il Presidente, o chi ne fa le veci. Il voto non è delegabile. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Salvo i casi statutariamente previsti il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico.

4.1 Determinano la decadenza dell'intero Consiglio Federale:

- a) le dimissioni del Presidente della Federazione;
- b) le dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, di oltre la metà dei componenti del Consiglio Federale;
- c) la deliberazione da parte dell'Assemblea Nazionale dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio, approvata con la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto al voto.

4.2 Nelle ipotesi di cui al 1° comma, lett. a) e c), si verifica la decadenza del Presidente Federale che, unitamente al Consiglio Federale resta in carica per la sola amministrazione ordinaria fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'evento. Nella ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma si avrà la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale. Resta in carica il Presidente per la sola ordinaria amministrazione fino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute che dovrà avvenire entro 90 giorni dall'evento.

In caso di dichiarata impossibilità del Presidente subentra il Vice Presidente Vicario o, per impedimento di quest'ultimo, l'altro Vice Presidente.

Determinano inoltre la decadenza dell'intero Consiglio Federale, nonché quella del Presidente Federale, l'impedimento definitivo o la cessazione dalla carica, per qualsiasi altro motivo, del Presidente stesso. In questo caso il Vice Presidente Vicario resta in carica per la sola ordinaria amministrazione fino all'Assemblea Nazionale Straordinaria per il rinnovo di tutte le cariche decadute, che deve svolgersi entro 90 giorni dall'evento. In caso di impedimento definitivo o di cessazione dalla carica del Vice Presidente Vicario subentra l'altro Vice Presidente.

4.3 La decadenza del Consiglio Federale e/o del Presidente Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Federale di Garanzia, dell'Ufficio del Procuratore Federale e degli Organi di Giustizia.

4.4 Le dimissioni che originano la decadenza di Organi Federali sono irrevocabili.

4.5 Le modalità di sostituzione dei consiglieri nei casi in cui non comportano la decadenza dell'organo sono stabilite nel Regolamento Organico.

Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal C.O.N.I. Tutti i componenti devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili.

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile e di legittimità della gestione economico- finanziaria, a livello nazionale e regionale, della Federazione ed ha il compito di controllare il documento previsionale e il bilancio di esercizio, la contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione della FIDAL, riferendone al Presidente, al Consiglio Federale ed alla Assemblea Nazionale.

In particolare il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) verificare almeno ogni tre mesi l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
- b) redigere la relazione al documento previsionale e alle relative variazioni ed al bilancio di esercizio;
- c) vigilare sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari.

3. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti. I Revisori dei Conti effettivi, avvalendosi dei revisori regionali, possono compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi Federali previa comunicazione al Presidente.
4. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Federali, ad eccezione di quelle della Commissione Federale di Garanzia e dell'Ufficio del Procuratore Federale.
5. Il Collegio è tenuto, ogni anno, a presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sull'andamento finanziario, che è parte integrante del conto consuntivo.
6. In caso di assenza del Presidente, questo viene sostituito dal membro effettivo con maggiore anzianità di carica.
7. Le modalità di integrazione del collegio, in caso di rinuncia o decadenza per qualsiasi causa di un revisore, sono determinati nel Regolamento Organico
8. A livello territoriale le funzioni esplicate dal Collegio Nazionale sono esercitate dal Revisore Regionale, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili o dei Revisori Contabili, eletto dall'assemblea regionale.
9. Il Collegio dei Revisori dei Conti e il Revisore dei Conti, a livello territoriale, non decadono in caso di decadenza degli Organi Centrali e Periferici.
10. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti decadono, oltre che per le motivazioni di cui al comma 7°, anche nelle ipotesi di cui all'art. 2405 del codice civile.

Art. 18 – Il Segretario Generale.

1. Il Segretario Generale, nominato dal Presidente, previa consultazione con il Coni e sentito il Consiglio federale è a capo della struttura operativa della Federazione.
2. E' responsabile della gestione amministrativa della Federazione e prende parte, nella qualifica, alle riunioni del Consiglio Federale, di comitati e commissioni e ne cura direttamente o tramite propri incaricati, la redazione dei verbali.
3. Il Segretario Generale deve esser assunto con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato, della durata corrispondente al mandato del Presidente che lo nomina e la sua attività è incompatibile con ogni altra attività lavorativa dipendente ovvero con incarichi dirigenziali o/o professionali, anche di consulenza, con società affiliate o tesserati;
4. Ha altresì la facoltà di assistere a tutte le riunioni degli Organi Federali.

Art. 19 – Comitato Nazionale.

1 Unitamente alla previsione dell'assemblea di primo grado è istituito il Comitato Nazionale, composto dal Presidente Federale, dai vice Presidenti federali, dai Consiglieri Federali e dai Presidenti Regionali e dei Comitati Provinciali di Trento e Bolzano, avente il compito di coordinare, secondo le modalità di cui al regolamento Organico, le attività attribuite agli Organi Territoriali, con particolare riferimento a:

- Promozione dell'attività giovanile e scolastica;
 - Organizzazione di manifestazioni nazionali e regionali;
 - Formazione dei "quadri" dirigenziali regionali e provinciali;
 - Formazione dei "quadri" tecnici regionali e provinciali;
 - Organizzazione di servizi per le società;
 - Rapporti con le varie realtà istituzionali e private presenti sul territorio;
- e di approvare i Regolamenti dei Campionati federali.

2. Il Comitato Nazionale è competente per l'approvazione e la modifica del Regolamento Organico con maggioranza qualificata del 75% degli aventi diritto al voto.

Art 20 – Commissione Federale di Garanzia

1. La Commissione federale di garanzia, tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di cinque soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.
2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati come Giudici Sportivi o come componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore capo, Sostituto Procuratore e Procuratore Aggiunto, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva;
 - c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

Art 21 – Ufficio della Procura Federale

1. Presso la Federazione è istituito l'Ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli organi di giustizia della Federazione.
2. L'Ufficio del Procuratore si compone di un Procuratore federale, di due Sostituti Procuratori e di un Procuratore Aggiunto.
3. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. I Sostituti Procuratori e il Procuratore aggiunto sono nominati dal Consiglio federale, previo parere del Procuratore federale e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
5. Il Procuratore federale, i Sostituti Procuratori e il Procuratore aggiunto durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore federale non può essere rinnovato più di due volte.
6. I Sostituti Procuratori e il Procuratore Aggiunto coadiuvano il Procuratore federale. Il Procuratore Aggiunto, inoltre lo sostituisce in caso d'impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori.
7. Gli incarichi presso l'Ufficio del Procuratore Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5 dei Principi Fondamentali.

Art. 22 - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore federale e Procuratore aggiunto coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'articolo 26, comma 2 del Codice della Giustizia Sportiva, ovvero in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.
2. Il Procuratore federale e il Procuratore aggiunto svolgono le rispettive attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono altrimenti godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.
3. Le attribuzioni del Procuratore federale, l'esercizio dell'azione, le norme procedurali ed i rapporti con gli organi di giustizia e con le altre autorità sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

TITOLO III

ORGANI TERRITORIALI

Art. 23 - Funzioni Organi Territoriali.

1. L'organizzazione territoriale federale è costituita da:
 - a) Comitati Regionali;
 - b) Comitati Provinciali;
 - c) Delegati Provinciali.
2. In armonia con i principi e gli indirizzi fissati dal Consiglio Federale, i Comitati Regionali ed i Comitati Provinciali, laddove costituiti, costituiscono il nucleo di coordinamento e indirizzo delle società sportive operanti nel territorio e ne rappresentano le istanze, oltre a essere la struttura operativa e di rappresentanza della Fidal sul territorio curandone i rapporti con le autorità sportive e pubbliche di competenza.

Art. 24 - Comitati Regionali.

- 1 Sono costituiti Comitati Regionali in tutte le Regioni, se presenti almeno 10 società aventi diritto a voto, in difetto, il Consiglio Federale provvede a nominare un commissario con i poteri del comitato che rimarrà in carica fino al raggiungimento del numero minimo di affiliati per la costituzione del comitato.
2. I Comitati Regionali, costituiti in tutte le regioni, sono Organi della FIDAL che svolgono le loro attività nell'ambito regionale. Applicano lo Statuto, i Regolamenti federali e tutte le norme, disposizioni e provvedimenti emanati dai competenti Organi Federali. Hanno, nei limiti delle competenze regionali, autonomia contabile, gestionale, amministrativa e programmatica.
3. Nelle Province di Trento e Bolzano vengono costituiti Organi con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi Periferici a livello regionale.

Art. 25 - L'Assemblea regionale.

L'Assemblea regionale è costituita dai legali rappresentanti degli affiliati, con sede nel territorio della Regione aventi diritto al voto o dai loro delegati, purché dirigenti in carica dello stesso o di altro affiliato. È indetta dal Consiglio regionale ed è convocata dal Presidente regionale.

2. L'Assemblea regionale dovrà essere convocata dal Presidente Regionale, in via ordinaria nell'anno di svolgimento dei Giochi olimpici estivi a mezzo avviso pubblicato sul sito internet federale e invio di messaggio di posta elettronica agli indirizzi comunicati all'atto dell'affiliazione, almeno 15 giorni prima della data di effettuazione, a tutti gli affiliati aventi diritto al voto della regione
3. L'Assemblea regionale deve essere, altresì, convocata in via straordinaria:
 - a) a seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto appartenenti alla Regione che esprimano, avendone diritto, non meno di un terzo dei voti;
 - b) a seguito di deliberazione del Consiglio Federale;
 - c) a seguito di provvedimento di estrema urgenza del Presidente della FIDAL;
 - d) a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti il Consiglio Regionale.
4. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme del Regolamento Organico.

Art. 26 - Attribuzioni delle assemblee regionali

1. L'assemblea regionale in seduta ordinaria elegge, con votazioni separate e successive il Presidente del Comitato regionale e i componenti del Consiglio regionale e delibera altresì sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Chi ha ricoperto la carica di Presidente regionale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile.
3. L'assemblea regionale straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno, provvederà, in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo secondo la procedura prevista per l'integrazione del Consiglio Federale.

Art. 27 - I Consigli Regionali.

1. I Consigli Regionali sono eletti, nel corso dell'assemblea elettiva, dai Presidenti di società o delegati degli stessi, con le modalità di cui al presente Statuto, per la durata del quadriennio olimpico.
Essi sono costituiti dal Presidente e da un minimo di quattro ad un massimo di dodici componenti in rapporto al numero delle società affiliate con diritto di voto.
2. I Consigli Regionali nella loro prima riunione eleggono nel proprio seno uno o due vice presidenti, tra i quali il Presidente indica il proprio vicario. Il Segretario può essere scelto anche al di fuori dei membri eletti. Egli partecipa, nella qualità, alle riunioni del Consiglio Regionale e ne redige i verbali.
3. Per i casi di decadenza, di assenza, impedimento, dimissioni o integrazioni di componenti il Consiglio valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite per il Consiglio Federale.
4. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno. Per la validità delle deliberazioni da assumersi a maggioranza semplice, deve essere presente almeno la metà più uno dei componenti compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente Vicario. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Alle riunioni hanno diritto di partecipare: i Consiglieri Nazionali residenti in Regione, il Fiduciario Tecnico Regionale ed il Fiduciario Regionale del Gruppo Giudici Gare. E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni tecnici ed esperti nonché i Presidenti dei Comitati Provinciali, per specifiche esigenze organizzative.
5. Oltre a quanto già previsto dal presente statuto, i consigli regionali hanno le seguenti attribuzioni:

- a) amministrare le risorse finanziarie;
- b) organizzare l'attività di competenza territoriale e quella demandata e/o delegata dal Consiglio Federale;
- c) esercitare le funzioni attribuite dallo Statuto e dai Regolamenti federali;
- d) istruire ed inoltrare agli uffici centrali federali le domande di affiliazione, gli statuti e le modifiche degli statuti delle società della regione, nonché deliberare l'accettazione delle domande di riaffiliazione delle società della regione;
- e) adempiere a tutte le norme relative al tesseramento degli atleti;
- f) approvare le gare di competenza e i primati regionali, compilare e tenere aggiornate le statistiche dei risultati tecnici;
- g) nominare i delegati provinciali;
- h) diramare le norme che regolano il funzionamento e l'attività dei Comitati Provinciali;
- i) approvare i rendiconti consuntivi del comitato regionale e dei comitati provinciali.

Art. 28 - Il Presidente Regionale.

1. Il Presidente Regionale rappresenta la FIDAL nel territorio di competenza nei limiti stabiliti dalle norme federali ed è responsabile unitamente al Consiglio del funzionamento dello stesso nei confronti dell'Assemblea e del Consiglio Federale e del Presidente federale.
2. Convoca e presiede le riunioni degli Organi regionali; convoca, altresì, nei casi e nei termini stabiliti, l'Assemblea regionale.
3. Firma gli atti di competenza territoriale, assumendone, unitamente al Consiglio, ogni responsabilità nei confronti degli associati, del Consiglio Federale e dei terzi. Può delegare la firma al Vice Presidente Vicario.
4. Il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo viene sostituito, nell'esercizio delle sue funzioni, dal Vice Presidente Vicario.
5. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni stabilite per il Presidente Federale nel presente Statuto, per quanto applicabili.
6. Chi ha ricoperto la carica di Presidente per tre mandati consecutivi non è rieleggibile.

Art. 29 - I Comitati Provinciali e i Delegati Provinciali.

1. In tutte le province in cui siano presenti almeno tre società affiliate e aventi diritto al voto è costituito il Comitato Provinciale. Esplica attività in ambito provinciale secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Federale ed è sottoposto al coordinamento da parte dei rispettivi Comitati Regionali. Assumono altresì ogni iniziativa che, secondo le direttive nazionali e regionali, sia rivolta al potenziamento dell'attività provinciale, con particolare riferimento all'attività promozionale.
2. Il Consiglio Regionale, laddove venga ravvisata una presenza di società affiliate aventi diritto di voto in un numero inferiore a 3 o una carenza di attività, ovvero l'impossibilità a costituire gli organi per particolari situazioni locali, che inducono ad attuare economie di risorse finanziarie e umane, provvede alla nomina del delegato Provinciale cui saranno affidate tutte le attribuzioni previste per il Comitato Provinciale. Le modalità e i termini sono definiti nel Regolamento Organico.
3. Il Delegato, dotato dei requisiti di eleggibilità alle cariche federali, resta in carica per la durata del quadriennio olimpico e può essere riconfermato. Il Delegato alla fine dell'anno deve inviare una relazione circa l'esito del suo mandato, per consentire al Consiglio Regionale le opportune valutazioni. L'eventuale decadenza del Consiglio Regionale comporta anche quella del Delegato Provinciale.
4. Sono attribuzioni specifiche del Comitato Provinciale:

- a) rappresentare la Federazione nell'ambito della provincia;
 - b) curare la propaganda dell'atletica nella provincia;
 - c) fare osservare nell'ambito della propria provincia le norme dello Statuto e dei regolamenti federali e di ogni altro provvedimento emanato dagli Organi federali centrali e regionali;
 - d) organizzare l'attività a livello provinciale, con particolare riferimento a quella promozionale e scolastica;
 - e) curare tutte le pratiche di segreteria relative al tesseramento e affiliazioni di competenza provinciale, con la contestuale rimessa della documentazione al rispettivo Comitato Regionale.
5. Gli atti e le deliberazioni per le elezioni degli Organi Provinciali sono sottoposti al controllo del Consiglio Regionale.

Art. 30 - L'Assemblea provinciale.

1. L'Assemblea Provinciale è costituita dai Legali rappresentanti delle società o loro Delegati, purché dirigenti in carica della stessa, aventi diritto al voto,
2. E' indetta dal Consiglio Provinciale ed è convocata dal Presidente Provinciale a mezzo avviso per raccomandata o posta elettronica spedita agli affiliati almeno 10 giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea medesima. Copia della convocazione deve essere trasmessa al Comitato Regionale ed alla Segreteria Federale.
3. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
4. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno dei Consiglieri Provinciali o da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto che rappresentino almeno 1/3 dei voti spettanti alla Provincia, deve essere indetta l'Assemblea Provinciale in sessione straordinaria.
5. La partecipazione alle assemblee provinciali è regolata dalle norme previste per quelle regionali e nazionali dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.

Art. 31 - I Consigli Provinciali.

1. I Consigli Provinciali, laddove sono costituiti i comitati, sono eletti dai rappresentanti delle società o dai Delegati degli stessi, con le modalità di cui al presente Statuto.
2. Sono costituiti dal Presidente e da un minimo di quattro ad un massimo di cinque componenti, in rapporto alle società affiliate aventi diritto di voto.
3. I Consigli Provinciali eleggono nel proprio seno un Vice Presidente con funzioni vicarie ed un Segretario.
4. Per la durata, la decadenza e l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sancite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
5. Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno. Esso delibera validamente a maggioranza semplice quando sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti, in essi incluso il Presidente o il Vicepresidente, il cui voto è determinante in caso di parità. Alle riunioni hanno diritto di partecipare i Consiglieri Regionali residenti nella Provincia, il Fiduciario Tecnico Provinciale ed il Fiduciario Provinciale G.G.G. E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni tecnici ed esperti.

Art. 32 - Il Presidente Provinciale.

- 1 Per le competenze e le funzioni del Presidente Provinciale si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del presente Statuto, per quanto compatibili ed applicabili.

Art. 33 - Risorse finanziarie.

1. I Comitati Regionali hanno autonomia gestionale e contabile per il perseguimento dei propri compiti.

2. I mezzi finanziari per l'espletamento delle attività degli Organi Periferici sono costituiti da:

- a) i contributi per la realizzazione dei programmi e progetti di attività assegnati dal Presidente Federale, sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale;
- b) i proventi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati dalla federazione per conto e nell'interesse dell'organo territoriale, donazioni, lasciti o altri contributi;
- c) i proventi derivanti dalle gestioni di beni siti nel territorio di competenza e rientranti nella loro disponibilità nonché dalla erogazione o gestione di servizi;
- d) le entrate provenienti dalle quote di affiliazione, tesseramento, tasse federali, con le modalità stabilite dal Consiglio Federale;
- e) contributi di Enti Pubblici, Statali e Locali.

3. In caso di mancata rendicontazione dell'attività svolta il Presidente Federale, al fine di evitare ritardi o danni alla federazione, nomina un commissario ad acta, per gli adempimenti legati alla redazione e approvazione del rendiconto scelto possibilmente tra i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o tra i dirigenti federali.

4. I Comitati e i Delegati provinciali dovranno, entro il 28 febbraio di ciascun anno, trasmettere al proprio Comitato regionale, per la prescritta approvazione, il proprio bilancio consuntivo. I comitati regionali dovranno trasmettere al Consiglio Federale per la prescritta approvazione i propri bilanci consuntivi entro il 31 marzo, con le modalità e i contenuti previsti dal regolamento di amministrazione federale.

TITOLO IV

Elezioni e diritto di voto

Art. 34 - Elezione Cariche Federali.

1. Per l'elezione del Presidente federale, dei Presidenti regionali e provinciali è dichiarato eletto, anche in caso di ballottaggio, il candidato che ha riportato almeno il 50% più uno dei voti dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del suddetto quorum varranno le regole stabilite dal Regolamento Organico.

2. Per l'elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti votano i delegati di tutte le categorie federali, mentre per il Consiglio Federale i delegati presenti votano esclusivamente per i candidati di ciascuna categoria e possono esprimere voti di preferenza per:

- massimo 5 candidati dirigenti
- massimo 1 candidato atleti
- massimo 1 candidato tecnico

Per l'elezione dei consiglieri regionali e provinciali possono essere espressi voti limitatamente ai 3/4 dei membri eleggibili.

Sono dichiarati eletti, per ciascuna categoria, i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti.

Art. 35 - Diritto di Voto.

1. Hanno diritto al voto:

- a) i Presidenti delle società affiliate con diritto di voto o i loro Delegati purché componenti il Consiglio direttivo delle stesse e regolarmente tesserati FIDAL;

- b) gli Atleti maggiorenni in attività e regolarmente tesserati per un affiliato;
 c) i Tecnici maggiorenni e regolarmente tesserati con una società sportiva.
2. I voti attribuiti alle società, con le modalità di cui ai successivi commi 3 e 4 sono rappresentati dal Presidente o suo delegato. Gli atleti e i tecnici di cui al comma 1 hanno un voto a testa ed eserciteranno il diritto di voto nelle specifiche assemblee di categoria per eleggere i loro delegati.
3. Tutte le società hanno diritto a 10 voti purché, alla data dell'effettuazione dell'Assemblea Regionale, siano affiliate da almeno 12 mesi ed abbiano svolto, nei citati 12 mesi, effettiva attività, partecipando a gare iscritte nei calendari ufficiali della Federazione che le controlla direttamente ed a condizione che alla data di convocazione dell'assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale della Federazione.
4. Le società affiliate hanno, inoltre, diritto nelle assemblee regionali ad un diverso numero di voti, in base alla collocazione nelle classifiche di categoria, compilate alla fine dell'anno precedente quello in cui si svolgono le assemblee regionali. Nelle assemblee provinciali le società hanno diritto ad un diverso numero di voti, pari al 40% di quello attribuito nelle assemblee regionali, in base alla collocazione nelle classifiche di categoria, compilate alla fine dell'anno precedente quello in cui si svolgono le assemblee regionali. Non fanno parte delle classifiche succitate gli atleti stranieri extracomunitari delle categorie juniores, promesse, seniores e master autorizzati a gareggiare in Italia a qualsiasi titolo.
5. Al termine di ciascun anno agonistico, la Segreteria Federale compilerà le graduatorie nazionali suddivise nelle relative specialità e nel modo seguente:

ATTIVITA' MASCHILE

- Per i primi 80 atleti delle categorie Seniores, Promesse, Juniores;
- Per i primi 150 atleti delle categorie Allievi e Cadetti;
- Per i primi 15 atleti della categoria Master di ogni fascia di età.

ATTIVITA' FEMMINILE

- Per le prime 50 atlete delle categorie Seniores, Promesse, Juniores;
- Per le prime 100 atlete delle categorie Allieve e Cadette;
- Per le prime 10 atlete della categoria Master di ogni fascia di età.

6. Le gare maschili e femminili, valide per la compilazione delle graduatorie sono quelle del programma tecnico nazionale ed internazionale dell'anno in corso delle seguenti categorie: Seniores, Promesse, Juniores, Allievi, Cadetti, Master maschile e femminile.

7. Per ciascuna categoria Maschile e Femminile sarà compilata una classifica di società, attribuendo al primo di ciascuna graduatoria il numero di punti corrispondenti a quello previsto per il numero dei componenti la graduatoria e via via a scalare di un punto fino ad assegnare un punto all'ultimo della graduatoria.

Ove in una graduatoria di specialità si verificassero pari merito, si procederà all'assegnazione del punteggio mediante la somma dei punti che spetterebbero ai singoli posti di classifica e la divisione del totale per il numero dei classificati pari merito, la cifra derivante sarà arrotondata, se necessario, al primo numero decimale per eccesso.

Nelle classifiche di società, qualora si verificassero pari merito, verranno classificati ex aequo tutte le società che si trovino in tale condizione.

8. In base alle classifiche previste dal comma precedente sarà assegnato alle società classificate, per ciascuna delle categorie, il seguente numero di voti:

a) ATTIVITA' MASCHILE per ciascuna delle categorie SENIORES e PROMESSE:

- | | |
|--|------------------------|
| 75 voti alle società classificate | dal 1° al 15° posto |
| 50 voti alle società classificate | dal 16° al 55° posto |
| 25 voti alle società classificate | dal 56° al 100° posto |
| 15 voti alle società classificate | dal 101° al 150° posto |
| 7 voti a tutte le altre società classificate | dal 151° in poi. |

b) ATTIVITA' FEMMINILE

per ciascuna delle categorie SENIORES e PROMESSE

75 voti alle società classificate dal 1° al 15° posto

50 voti alle società classificate dal 16° al 35° posto

25 voti alle società classificate dal 36° al 70° posto

15 voti alle società classificate dal 71° al 100° posto

7 voti a tutte le altre società classificate dal 101° in poi.

c) ATTIVITA' MASCHILE JUNIORES

75 voti alle società classificate dal 1° al 20° posto

50 voti alle società classificate dal 21° al 70° posto

25 voti alle società classificate dal 71° al 120° posto

15 voti alle società classificate dal 121° al 200° posto

7 voti a tutte le altre società classificate dal 201° in poi.

d) ATTIVITA' FEMMINILE JUNIORES

75 voti alle società classificate dal 1° al 15° posto

50 voti alle società classificate dal 16° al 45° posto

25 voti alle società classificate dal 46° al 90° posto

15 voti alle società classificate dal 91° al 140° posto

7 voti a tutte le altre società classificate dal 141° in poi.

e) ATTIVITA' MASCHILE categoria ALLIEVI

60 voti alle società classificate dal 1° al 30° posto

45 voti alle società classificate dal 31° al 70° posto

30 voti alle società classificate dal 71° al 130° posto

15 voti alle società classificate dal 131° al 200° posto

7 voti a tutte le altre società classificate dal 201° in poi.

f) ATTIVITA' FEMMINILE categoria ALLIEVE

60 voti alle società classificate dal 1° al 15° posto

45 voti alle società classificate dal 16° al 50° posto

30 voti alle società classificate dal 51° al 100° posto

15 voti alle società classificate dal 101° al 140° posto

7 voti a tutte le altre società classificate dal 141° in poi.

g) ATTIVITA' MASCHILE E FEMMINILE categoria CADETTI

50 voti alle società classificate dal 1° al 25° posto

30 voti alle società classificate dal 16° al 70° posto

20 voti alle società classificate dal 71° al 120° posto

10 voti alle società classificate dal 121° al 215° posto

7 voti alle società classificate dal 216° posto in poi.

h) ATTIVITA' MASCHILE categoria MASTER

20 voti alle società classificate dal 1° al 10° posto

15 voti alle società classificate dal 11° al 30° posto

10 voti alle società classificate dal 31° al 50° posto

5 voti alle società classificate dal 51° al 100° posto.

i) ATTIVITA' FEMMINILE categoria MASTER

20 voti alle società classificate dal 1° al 10° posto

15 voti alle società classificate dal 11° al 30° posto

9. Per le manifestazioni agonistiche dei campionati italiani per regioni della categoria cadetti iscritti nei calendari ufficiali della Federazione, tenendo conto della attività di impegno e levatura tecnica, dalle fasi regionali sino a quelle nazionali, ad ogni regione, sia a livello maschile che femminile verranno assegnati i punti della classifica complessiva dei campionati italiani per regioni ottenuta sommando il punteggio di ogni manifestazione

svolta nell'anno precedente lo svolgimento dell'Assemblea. Alla prima regione classificata saranno attribuiti 500 punti scalando di venti in venti fino all'ultima che avrà punti 100.

10. Sulla base dei punti attribuiti alla regione verrà compilata una classifica regionale di società, maschile e femminile e, considerando i risultati conseguiti nelle manifestazioni federali previste per tutte le categorie interessate, verranno assegnati:

Voti 25 alla società con la squadra 1° classificata

Voti 20 alla società con la squadra 2° classificata

Voti 15 alla società con la squadra 3° classificata

Voti 10 alla società con la squadra 4° classificata

Voti 8 alle società con le squadre classificate dal 5° al 10° posto

Voti 5 a tutte le altre fino al numero dei punti attribuito alla Regione.

Qualora il numero delle società classificate sia inferiore al numero dei voti disponibili, il numero dei voti superflui sarà considerato nullo.

Alle società, inoltre sulla base della posizione in classifica dei campionati di società dell'anno precedente allo svolgimento dell'Assemblea, vengono attribuiti i seguenti voti:

- a) per ciascuno dei campionati di società assoluto e giovanile su pista, maschile e femminile:

alla società 1° classificata voti 60

alle società 2° e 3° classificate voti 50

alle società classificate dal 4 al 10 posto voti 45

alle società classificate dall'11 al 20 posto voti 40

alle società classificate dal 21 al 40 posto voti 35

alle società classificate dal 41 al 60 posto voti 30

alle società classificate dal 61 al 70 posto voti 25

alle società classificate dal 71 all'80 posto voti 20

alle società classificate dall'81 al 100 posto voti 10

- b) Per il Campionato di Società di Corsa in Montagna, Assoluto e Giovanile, sia maschile che femminile, con riferimento all'attività svolta nella stagione precedente la celebrazione dell'assemblea saranno assegnati:

alla società con la squadra 1° classificata voti 20

alla società con la squadra 2° classificata voti 15

alla società con la squadra 3° classificata voti 10

alla società con la squadra 4°/5° classificata voti 5

11. Alle Società, con almeno 15 atleti tesserati che abbiano partecipato ad un campionato federale e che in ciascun anno precedente allo svolgimento dell'Assemblea abbiano organizzato manifestazioni sportive di Atletica Leggera, vengono attribuiti i seguenti voti non cumulabili:

Manifestazioni internazionali su pista voti 40

Manifestazioni Nazionali su pista voti 30

Manifestazioni Regionali su pista voti 20

Manifestazioni internazionali di cross voti 20

Manifestazioni Nazionali di cross voti 15

Manifestazioni Regionali di cross voti 10

Manifestazioni internazionali di marcia e corsa su strada voti 30

Manifestazioni Nazionali di marcia e corsa su strada voti 20

Manifestazioni Regionali di marcia e corsa su strada voti 10

Manifestazioni internazionali in montagna voti 30

Manifestazioni Nazionali in montagna voti 20

12. Gli atleti trasferiti a società militari e ministeriali concorreranno, alla formazione dei voti sia per la società militare che per la società di provenienza, nella misura del 50% per ciascuna società, per i primi tre anni dalla data di trasferimento.

TITOLO V

INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

Art. 36 - Requisiti Eleggibilità.

1. Possono ricoprire cariche federali i cittadini italiani maggiorenni che:
 - a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
 - b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno da parte delle Federazioni sportive nazionali, del CONI, delle Discipline Associate e degli Enti di Promozione Sportiva o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
 - c) siano tesserati alla FIDAL, salvo che per i candidati a Presidente del collegio dei revisori dei conti o componente di un organo di giustizia all'atto della presentazione delle candidature;
 - d) nel caso in cui si candidino in quota atleti o tecnici siano come tali in attività o siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio.
2. Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è rieleggibile. Il computo dei mandati si effettua ai sensi dell'art. 36 bis comma 5 dello Statuto CONI.
3. Sono ineleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione.
4. Sono altresì ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, la FIDAL, le Federazioni, le Discipline Associate e contro altri organismi riconosciuti dal CONI stesso o abbiano subito sanzioni di sospensione dall'attività sportiva a seguito di utilizzo di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.
5. La mancanza iniziale accertata dopo l'elezione o il venir meno nel corso del mandato di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 37 – Incompatibilità.

1. Le cariche di componenti gli Organi centrali e Periferici sono incompatibili con qualsiasi altra qualifica Federale elettiva centrale o periferica, salvo quanto previsto per i componenti della Commissione Federale di Garanzia e per l'Ufficio del Procuratore Federale.
2. Le cariche di Presidente Federale o del Collegio dei Revisori dei Conti e di Revisore dei Conti Regionale, di Membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale. Le qualifiche di Presidente Federale e Consigliere Federale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

3. Qualora vengano a verificarsi le incompatibilità previste dal precedente comma, l'interessato dovrà optare per una delle due cariche entro 15 giorni; trascorso tale termine senza che la opzione sia avvenuta, l'interessato decadrà dalla carica elettiva verificatasi per ultima in ordine di tempo.
4. Le cariche rimaste vacanti in seguito all'opzione saranno ricoperte con il primo dei non eletti nelle votazioni alle quali le cariche stesse si riferiscono.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 38 - Disposizioni generali.

1. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.
5. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
6. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. I componenti degli organi di giustizia e dell'Ufficio del Procuratore federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
7. La Procura federale agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
8. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione. Presso la Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva non è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.
9. Gli incarichi presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate.
10. La Procura generale dello Sport istituita presso il CONI coopera con le Procure federali al raggiungimento della finalità di cui al comma 7.

11. Gli organi di giustizia sono soggetti soltanto alla legge ed all'ordinamento sportivo, sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

12. Le disposizioni che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio della Procuratore federale.

La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti organi del CONI, secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport e della Procura Generale dello Sport.

Art. 39. Istituzione, nomina e articolazione del Giudice sportivo

1. Presso la Federazione è istituito il Giudice Sportivo Nazionale. Il Giudice Sportivo Nazionale si compone di 3 componenti effettivi, e di 2 componenti supplenti, ferma restando la facoltà riservata al Consiglio Federale dall'art. 16, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva.

2. I componenti del Giudice Sportivo Nazionale sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di Garanzia. Possono essere dichiarati idonei alla nomina, quali Giudici Sportivi, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti negli albi dei relativi consigli dell'ordine;
- ufficiali delle Forze dell'ordine, anche a riposo.

3. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

4. Il Giudice Sportivo Nazionale ha sede presso la Federazione.

Art. 40 - Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni del Giudice sportivo nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad esso sono disciplinati dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 41 - Istituzione e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

1. I componenti della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello sono i medesimi della Corte federale di appello.

2. La Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 17, comma 2 e dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compone di cinque componenti, di cui uno, individuato dal Consiglio federale, svolge le funzioni di presidente.

Art. 42 – Attribuzioni della Corte sportiva di appello,
azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essa sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia.

Art. 43 – Istituzione e composizione dei Giudici federali

1. Presso la Federazione sono istituiti i Giudici federali.

2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello; entrambi hanno sede presso la Federazione.

3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia;

4. Possono essere dichiarati idonei alla nomina quali componenti del Tribunale federale ed alla elezione quali componenti della Corte federale di appello, coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'ordinamento sportivo, siano inclusi in una delle seguenti categorie:

- professori e ricercatori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche;
- magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare;
- avvocati dello Stato, anche a riposo;
- notai;
- avvocati iscritti da almeno cinque anni negli albi dei relativi consigli dell'ordine.

5. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

6. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello, fermo restando quanto previsto dall'art. 26, comma 3 del Codice della Giustizia Sportiva, si compongono di cinque componenti effettivi. Tra questi, per ognuno dei due organi, il Consiglio federale individua colui il quale svolge le funzioni di presidente.

7. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Il Presidente individua e determina i componenti del collegio per ogni procedimento.

8. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

Art. 44 - Attribuzioni dei Giudici federali,
azione e procedimento: rinvio

1. Le attribuzioni dei Giudici federali nonché la disciplina del procedimento dinanzi ad essi sono disciplinate dal Codice della Giustizia Sportiva e dal Regolamento di Giustizia federale.

Art. 45 - Procedimenti in materia di doping

1. Per i procedimenti e le competenze in materia di doping trovano applicazione, in via esclusiva, le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI.

Art. 46 - Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello Sport

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.

2. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all'art. 12 bis dello Statuto del CONI.

3. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione dei norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

4. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva, nonché dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

TITOLO VII

GESTIONE FINANZIARIA

Art. 47 — Gestione amministrativa

1. La gestione amministrativa della Federazione si svolge in base ad un regolamento di amministrazione e ad una programmazione annuale e secondo un preventivo finanziario allegato alla relazione programmatica annuale, deliberati dal Consiglio Federale, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dal CONI e trasmesso al CONI per l'approvazione da parte della Giunta Nazionale, entro il termine e con le modalità da quest'ultimo stabilite.

2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

3. Tutte le entrate, a qualsiasi titolo provengano, e tutte le uscite devono essere inserite in un unico bilancio.

4. Il patrimonio della FIDAL è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

5. Il bilancio di esercizio è deliberato dal Consiglio Federale nei termini e con le modalità stabilite dal CONI ed è trasmesso, previo parere del Collegio dei revisori dei Conti, allo stesso per l'approvazione della Giunta Nazionale. In caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale, deve essere convocata l'Assemblea Nazionale, con le modalità indicate all'art. 28 dello Statuto.

6. Il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio sono redatti nel rispetto dei principi contabili economico - patrimoniali.

7. Il bilancio preventivo (budget) e il bilancio d'esercizio (schemi e relazioni illustrative) devono essere pubblicati entro 15 giorni dall'approvazione del CONI, sul sito ufficiale della Federazione in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione vanno pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.

8. Il bilancio d'esercizio delle società strumentali allo svolgimento degli scopi della FIDAL, qualora costituite, deve essere pubblicato sul sito internet federale, con le stesse modalità previste dal comma precedente. Il bilancio d'esercizio di tali società deve essere trasmesso al CONI in allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.

9. E' obbligatoria la revisione dei bilanci della Federazione e di quelli delle società da queste partecipate ad opera di una primaria società di revisione.

TITOLO VIII

NORME FINALI

Art. 48 Regolamenti Federali

1. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto il Consiglio Federale provvede a deliberare i regolamenti federali che contengono le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio dell'attività sportiva da essa controllata.
2. Nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica, così come definite dallo Statuto CONI all'art. 23, la Federazione si conforma agli indirizzi e ai controlli del CONI.
3. I regolamenti di giustizia e di lotta al doping e i regolamenti di attuazione dello statuto di carattere pubblicistico di cui all'art. 23.1 dello Statuto CONI sono soggetti all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.
4. La FIDAL accetta e fa proprio il Codice etico – sportivo emanato dal CONI che ha medesimo rango nell'ordinamento dei regolamenti federali.

Art. 49 - Scioglimento FIDAL

Per deliberare lo scioglimento della FIDAL e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli aventi diritto al voto, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.

Art. 50 - Entrata in vigore

Il presente Statuto entrerà in vigore previa approvazione da parte dei competenti organi di legge.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 44 entra in vigore a partire dall'esercizio 2016.

Art. 51 – Disposizioni transitorie

1. Entro l'inizio della prima stagione sportiva successiva all'approvazione dello Statuto federale e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, il Consiglio federale provvede a riassegnare i componenti degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale precedentemente in carica, purché in possesso dei requisiti previsti, ai nuovi organi di giustizia e alla rispettiva procura, fino alla scadenza del mandato e comunque non oltre la scadenza del quadriennio olimpico. Di tali atti è data immediata comunicazione al CONI.
2. Fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento di Giustizia, come modificati in attuazione del Codice della Giustizia Sportiva, i procedimenti davanti agli organi di giustizia presso la Federazione continuano a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.

----- Allegato 1

Da 10 a 40 società	Consiglio regionale	4 consiglieri
Da 41 a 80 società	Consiglio regionale	da 5 a 6 consiglieri
Da 81 a 120 società	Consiglio regionale	da 7 a 8 consiglieri
Da 121 a 160 società	Consiglio regionale	da 9 a 10 consiglieri
Da 161 società	Consiglio regionale	da 11 a 12 consiglieri

Allegato 2

Da 3 a 20 società	Consigli Provinciali	3 consiglieri
Da 21 a 50 società	Consigli Provinciali	4 consiglieri
Da 51 società e oltre	Consigli Provinciali	5 consiglieri

INDICE

TITOLO I- LA FEDERAZIONE

- Art. 1 - Costituzione e scopi.
- Art. 2 - Rapporti nazionali e internazionali
- Art. 3 - Le società e le associazioni sportive.
- Art. 4 - Diritti delle società.
- Art. 5 - Affiliati e tesserati.
- Art. 6 - Diritti e doveri dei tesserati.
- Art. 7 - Tesseramento durata e cessazione.
- Art. 8 - Sanzioni.

TITOLO II - STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE

- Art. 9 - Organi Federali
- Art. 10 - L'Assemblea nazionale
- Art. 11 - Assemblea nazionale straordinaria
- Art. 12 - Validità delle assemblee
- Art. 13 - Attribuzioni delle assemblee nazionali
- Art. 14 - Partecipazione alle assemblee nazionali e diritto di voto
- Art. 15 - Il Presidente Federale
- Art. 16 - Consiglio Federale
- Art. 17 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 18 - Il Segretario Generale
- Art. 19 - Comitato Nazionale.
- Art. 20 - Commissione Federale di Garanzia
- Art. 21 - Ufficio della Procura Federale
- Art. 22 - Nomina e attribuzioni dell'Ufficio del Procuratore Federale

TITOLO III - ORGANI TERRITORIALI

- Art. 23 - Funzioni Organi Territoriali
- Art. 24 - Comitati Regionali.
- Art. 25 - L'Assemblea regionale
- Art. 26 - Attribuzioni delle assemblee regionali
- Art. 27 - I Consigli Regionali
- Art. 28 - Il Presidente Regionale
- Art. 29 - I Comitati Provinciali e i Delegati Provinciali
- Art. 30 - L'Assemblea provinciale
- Art. 31 - I Consigli Provinciali
- Art. 32 - Il Presidente Provinciale
- Art. 33 - Risorse finanziarie

TITOLO IV – ELEZIONI E DIRITTO DI VOTO

Art. 34 - Elezione Cariche Federali

Art. 35 - Diritto di Voto

TITOLO V -INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

Art. 36 - Requisiti Eleggibilità

Art. 37 – Incompatibilità

TITOLO VI -ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 38 - Disposizioni generali

Art. 39 - Istituzione, nomina e articolazione del Giudice sportivo

Art. 40 - Attribuzioni del Giudice sportivo, azione e procedimento: rinvio

Art. 41 - Istituzione e composizione della Corte federale di appello in funzione di Corte sportiva di appello

Art. 42 – Attribuzioni della Corte sportiva di appello, azione e procedimento: rinvio

Art. 43 – Istituzione e composizione dei Giudici federali

Art. 44 - Attribuzioni dei Giudici federali, azione e procedimento: rinvio

Art. 45 - Procedimenti in materia di doping

Art. 46 - Sistema di giustizia e Collegio di Garanzia dello Sport

TITOLO VII - GESTIONE FINANZIARIA

Art. 47 - Gestione amministrativa

TITOLO VIII -NORME FINALI

Art. 48 - Regolamenti Federali

Art. 49 - Scioglimento FIDAL

Art. 50 - Entrata in vigore

Art. 51 - Disposizioni transitorie